Firmato digitalmente da VINCENZO PAPI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001

STUDIO NOTARILE
PAPI - PARISELLA

VIA F. CANCELLIERI, 2
- 00193 ROMA -

VIA ALDO MORO, 262
- 03100 FROSINONE -

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
ROMA 2
18 settembre 2025
N. 32963
SERIE 1T
ESATTI EURO 200,00

DEPOSITATO
REGISTRO IMPRESE - REA
di Roma1770486
17 settembre 2025
PROT. N. 548192-2025

REPERTORIO N. **9.110** RACCOLTA N. **5.309**

- ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di settembre, in Roma, nel mio studio.

- 16 settembre 2025 -

Innanzi a me Dottor **VINCENZO PAPI,** Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

- SONO PRESENTI -

- **LAUDIERO Niccolò,** nato a Roma il 13 maggio 1980, residente in 43 New Kings Road SW6 4SD, London GB, codice fiscale dichiarato LDR NCL 80E13 H501W, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- CAPOLINO Gabriele, nato a Roma il 22 febbraio 1999, residente in Roma, Via Mario Fascetti 66, codice fiscale dichiarato CPL GRL 99B22 H501C, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Rappresentante della società:

- "**AVVIO CAPITAL INVESTMENT CIRCLE S.R.L.**", con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), interamente sottoscritto e versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero centesimi), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 18119451005, R.E.A. RM - 1762710, costituita in Italia con atto in data 19 maggio 2025, iscritta nella apposita sezione speciale in qualità di "START-UP INNOVATIVA";

con tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli dal vigente statuto sociale;

- SBARBARO Ferruccio Maria, nato a Roma il 4 dicembre 1980, residente in Roma, Via Stefano Jacini n. 41, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella sua qualità di:

1) Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante della società:

- "**EXCELLENCE EQUITY PARTNERS S.R.L.**", con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2, capitale sociale Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 18093141002, R.E.A. RM - 1761032, costituita in Italia con atto in data 30 aprile 2025;

a quanto infra espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 settembre 2025, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

2) di Procuratore Speciale dei Signori:

- **LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO Inigo,** nato a Stoccolma (Svezia) il 16 gennaio 1971, residente in 20, Avenue Mareterra - MC98000 Monaco (Principato di Monaco), codice fiscale dichiarato LPZ NGI 71A16 Z132Q, il quale dichiara di essere

cittadino spagnolo;
- **FRANCO Francesca Maria,** nata a Torino il 10 novembre 1972, residente in 20, Avenue Mareterra - MC98000 Monaco (Principato di Monaco), codice fiscale dichiarato FRN FNC 72S50 L219W, la quale dichiara di essere cittadina italiana;
giusta procura speciale ricevuta dal Notaio Lucia Serraino di Ventimiglia in data odierna, rep. n. 35.181, che, in copia conforme certificata, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".
I Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue,

ARTICOLO 1)

Tra i Signori **LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO Inigo, LAUDIERO Niccolò, FRANCO Francesca Maria** e le società "**AVVIO CAPITAL INVESTMENT CIRCLE S.R.L.**" e "**EXCELLENCE EQUITY PARTNERS S.R.L.**", è costituita una Società a responsabilità limitata con la seguente denominazione:

- "EXEP SPV1 S.R.L.".

ARTICOLO 2)

La Società ha sede nel Comune di Roma.
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2.

ARTICOLO 3)

La società ha l'oggetto, la durata, e sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale in calce al presente atto riportato.

ARTICOLO 4)

Il capitale sociale è di euro 16.000,00 (sedicimila e zero centesimi) suddiviso in quote di categoria "A" e quote di categoria "B", e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:
- "**EXCELLENCE EQUITY PARTNERS S.R.L.**", sottoscrive una quota di categoria "**A**" per nominali euro 2.000,00 (duemila e zero centesimi), pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale;
- **LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO Inigo** e **FRANCO Francesca Maria** sottoscrivono in comproprietà, una quota di categoria "B" per nominali euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), pari al 62,5% (sessantadue virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale, e contestualmente nominano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468, comma 5, del Codice Civile, **LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO Inigo** quale rappresentante comune;
- **LAUDIERO Niccolò** sottoscrive una quota di categoria "B" per nominali euro 2.000,00 (duemila e zero centesimi), pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale;
- "**AVVIO CAPITAL INVESTMENT CIRCLE S.R.L.**", sottoscrive una quota di categoria "B" per nominali euro 2.000,00 (duemila e zero centesimi), pari al pari al 12,5% (dodici virgola cinque

per cento) dell'intero capitale sociale.
I soci, come sopra costituiti e rappresentati, versano il 100% (cento per cento) del capitale sociale, a mani dell'organo amministrativo, come in appresso nominato, alla presenza e vista di me Notaio, a mezzo di un assegno circolare n. 3307185967-07 dell'importo di euro 16.000,00 (sedicimila e zero centesimi), emesso in data 12 settembre 2025 da INTESA SANPAOLO SPA all'ordine della costituenda Società, con clausola non trasferibile.
Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile, i soci titolari di quote di categoria "A" sono dotati dei diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge;
i soci titolari di quote di categoria "B" sono dotati unicamente dei diritti patrimoniali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
Sempre ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile, ai soci titolari di quote di categoria "A" in caso di distribuzione di utili, spetterà, oltre all'utile relativo alla propria quota, una ulteriore somma pari al 10% (dieci per cento) dell'utile spettante ai soci titolari di quote di categoria "B".

ARTICOLO 5)

Di comune accordo tra i soci, come sopra costituiti e rappresentati, si conviene che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 2 (due) membri, con i poteri di cui allo statuto sociale, che durano in carica sino a dimissioni o revoca, nominati nelle persone dei Signori:
- **SBARBARO Ferruccio Maria**, come sopra generalizzato, Presidente Consiglio di Amministrazione;
- **MATERA Pierluigi**, nato a Battipaglia (SA) il giorno 11 marzo 1976, residente in Roma, Via Misurina n. 48, codice fiscale MTR PLG 76C11 A717E - Consigliere;

per i quali i comparenti dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.
Il Signor **SBARBARO Ferruccio Maria**, accetta la carica conferita e conferma che a suo carico non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

ARTICOLO 6)

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 7)

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, determinate in approssimativi euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero cen-

tesimi) comprensive della imposta di registro ed accessori, dei diritti del Registro delle Imprese, degli onorari e diritti notarili, nonché di ogni altra spesa per la costituzione della Società sono a carico della Società stessa.

ARTICOLO 8)

La società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono lo

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"EXEP SPV1 S.R.L.".

2) - La società ha sede nel Comune di Roma.

La società può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

3) - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale, incluse quelle in società di gestione del risparmio;
- la partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;
- l'attività immobiliare in genere e in particolare: la gestione, la compravendita, la costruzione di beni immobili, il recupero, il restauro, il ripristino e la trasformazione di fabbricati civili ed industriali; lo studio e la realizzazione di lottizzazioni per l'edilizia civile, agricola-industriale; la conduzione di immobili di ogni tipo: affitto e sub-affitto, locazione e sub-locazione, comodato e sub-comodato; la consulenza ed assistenza immobiliare in senso lato;
- la consulenza, assistenza e formazione alle imprese per la loro costituzione, assetto aziendale, espansione ed internazionalizzazione, in qualsiasi settore commerciale o industriale.

Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle disposizioni emanate con i decreti legislativi n. 385 del giorno 1 settembre 1993 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e di quelle emanate per i soggetti iscritti in appositi Albi Professionali, la Società potrà inoltre:

1) a scopo di stabile investimento assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale,

commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di Società, qualunque ne sia l'oggetto.
4) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2075.

CAPITALE E CONFERIMENTI

5) - Il capitale della società è di euro 16.000,00 (sedicimila e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge. Le quote possono essere di categoria "A" o di categoria "B".
Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.
Ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, anche in caso di offerta di quote di nuova emissione a terzi, l'aumento di capitale dovrà essere deliberato sempre con sovrapprezzo. L'ammontare del conferimento e del sovrapprezzo saranno determinati in modo da rispettare la proporzione esistente, al momento della deliberazione, fra il capitale sociale sottoscritto e le risorse patrimoniali e/o finanziarie della società apportate dai soci, a qualsiasi titolo, come risultanti dai libri e documenti sociali.
Le partecipazioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiducianti e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.
Nel caso in cui sia prevista la possibilità di riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali, occorre prevedere che tale articolo non si applica al socio che sia una società fiduciaria.
6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.
Qualora il capitale sociale venga determinato in misura inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) e, comunque, pari ad almeno Euro 1,00 (uno e zero centesimi), i conferimenti dovranno necessariamente essere effettuati in denaro e versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione della società.
In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, della relazione

dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Sindaco o del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci titolari di quote di categoria "A". La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

DIRITTI E DOMICILIO DEI SOCI

7) — Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile, i soci titolari di quote di categoria "A" sono dotati dei diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge; i soci titolari di quote di categoria "B" sono dotati unicamente dei diritti patrimoniali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

Sempre ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile, ai soci titolari di quote di categoria "A", in caso di distribuzione di utili, spetterà, oltre all'utile relativo alla propria quota, una ulteriore somma pari al 10% (dieci per cento) dell'utile spettante ai soci titolari di quote di categoria "B".

8) - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili fra soci.

Nel caso di trasferimento tra vivi della partecipazione a terzi non soci, anche a titolo gratuito, i soci titolari di quote di categoria "B" potranno trasferire la propria partecipazione unicamente con il consenso dei soci titolari di quote di categoria "A", mentre i soci titolari di quote di categoria "A" potranno trasferire la propria partecipazione unicamente con il consenso della maggioranza dei soci titolari di quote di categoria "B".

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

La partecipazione sociale è liberamente trasmissibile per successione a causa di morte.

Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. L'intestazione a società fiduciarie operanti ai sensi della legge n. 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni non è soggetta a quanto previsto dal presente articolo. In tale ipotesi, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla re-intestazione della quota della quale risulta intestataria, purché in capo ai propri originari fiducianti, non configurando un trasferimento di proprietà, non è soggetto a quanto previsto dal presente articolo.

L'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla

reintestazione della quota della quale risulta essere intestataria in capo al soggetto ovvero ai soggetti che non sono gli originari proprietari, non avrà efficacia verso la società, ad eccezione del caso in cui l'altro socio ovvero gli altri soci titolari della quota di diversa categoria abbiano già espresso il loro gradimento.

DIRITTO DI RECESSO

10) – Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:
- la proroga del termine di durata della società ove non sia prevista una durata illimitata;
- all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali;
- l'aumento del capitale da attuarsi mediante offerta, anche parziale, delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), agli altri soci, a tutti gli Amministratori e, se nominati, o al Sindaco, o al Collegio Sindacale ovvero al Revisore.
La raccomandata ovvero la PEC dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli Amministratori, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero Posta Elettronica Certificata, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo all'effettivo rimborso al socio della partecipazione.
11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, commi 3 e 4, del Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) – Sono riservate alla competenza dei soci titolari di quote di categoria "A" oltre a quanto già previsto dalla legge:
- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli Amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile del Sindaco o del Collegio Sindacale o del reviso-

re;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, del Codice Civile.

13) - Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 12) nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci titolari di quote di categoria "A" dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

14) - Le deliberazioni, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o che per legge, per statuto o per richiesta di uno o più Amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottoscritto con quote di categoria "A" debbano essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci titolari di quote di categoria "A" devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla medesima.

15) - Le decisioni dei soci titolari di quote di categoria "A", sia in forma assembleare che in forma non assembleare, sono adottate con i rispettivi quorum costitutivi e deliberativi e le maggioranze previsti dalla legge.

16) - Tutte le decisioni dei soci titolari di quote di categoria "A", tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile.

17) - <u>Convocazione dell'Assemblea</u>

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunio-

ne, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea Totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

18) - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli Amministratori a tutti i soci e, se nominato, al Sindaco, o al Collegio Sindacale ovvero al Revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ordinaria o certificata spedito almeno cinque giorni prima della data della adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società; i soci dovranno prima dell'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

<u>Assemblea Totalitaria</u>

19) - In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale sottoscritto con quote di categoria "A" e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, e tutti i partecipanti sono informati, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

<u>Diritto di intervento all'Assemblea</u>

20) - Possono intervenire all'Assemblea i soci titolari di

quote di categoria “A” che risultino iscritti nel Registro delle Imprese competente alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione.

Rappresentanza

21) - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da chiunque.

Il voto del socio titolare di quote di categoria “A” vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

Presidenza

22) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano degli Amministratori ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'Assemblea

23) - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal Presidente.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni.

24) - Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

25) - L'amministrazione della società è affidata ad uno o più Amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di cinque membri nominati dai soci titolari di quote di categoria “A”.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina che potrà essere anche a tempo indeterminato e fino a dimissioni dell'Amministratore o a revoca da parte dell'Assemblea.

26) - Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, l'Assemblea in sede di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore con poteri disgiunti o congiunti con altri Amministratori, anche nominativamente indicati.

Consiglio di Amministrazione

27) - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci titolari di quote di categoria “A” in sede di costituzione o all'atto della nomina.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

28) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dai Sindaci o dal Revisore se nominati.
La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio ed o al Sindaco, o al Collegio Sindacale o al Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica ordinaria/certificata da spedire almeno due giorni prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi o il Revisore, se nominati.
Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
29) - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
30) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
31) - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai membri del Consiglio di Amministrazione devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.
Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, le deliberazioni sono valide se adottate all'unanimità.
<u>Sostituzione degli Amministratori</u>
32) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori quelli rimasti in carica, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata o dal Sindaco o dal Colle-

gio Sindacale, ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori cessati.
Gli Amministratori così sostituiti rimangono in carica fino alla durata prevista per gli Amministratori precedentemente nominati.

Rappresentanza della società

33) - La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati nei limiti della delega conferita, all'Amministratore Unico o agli Amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione.
34) - L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Poteri di amministrazione

35) - All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché di disposizione salvo quanto per legge e per statuto è riservato all'Assemblea dei soci.
L'Organo Amministrativo delibera inoltre sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.
L'Assemblea all'atto della nomina dell'Organo Amministrativo può deliberare la limitazione dei poteri conferiti.
36) - Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli Amministratori.

Compensi

37) - Il compenso spettante agli Amministratori verrà determinato dall'Assemblea in misura fissa o proporzionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili, anche in relazione a particolari incarichi attribuiti specificamente ad alcuni di essi.
L'Assemblea potrà riconoscere all'Organo Amministrativo, una indennità di fine rapporto determinata mediante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.

- CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

- SINDACO, COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

38) - La Società può nominare un Organo di Controllo, Sindaco o Revisore o Società di Revisione.
La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria qualora si verifichino i presupposti di cui all'Art.

2477 del Codice Civile ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale e sulla revisione legale dei conti previste per le società per azioni.
Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato sostituito.
L'Organo di Controllo è rieleggibile.
L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile.
Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Organo di Controllo esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile.
In tal caso i componenti l'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

BILANCIO E UTILI

39) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
40) - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio, fermo il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del presente statuto.
Qualora il capitale sociale venga determinato in misura inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) e, comunque, pari ad almeno 1,00 (uno e zero centesimi), la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale prevista dall'articolo 2430 del Codice Civile, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi fino a che la riserva legale non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi).
La riserva cosi formata potrà essere utilizzata solamente per

l'aumento gratuito del capitale sociale e per la copertura di eventuali perdite.
Essa dovrà essere reintegrata fino all'importo e con le modalità di cui sopra qualora venga diminuita per qualsiasi motivo.

FINANZIAMENTI SOCI

41) - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società sia in conto capitale sia a fondo perduto sia ad altro titolo che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio, e in particolare con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa od altre delibere del sopra citato Comitato in merito, nonché in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle Autorità competenti in materia.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

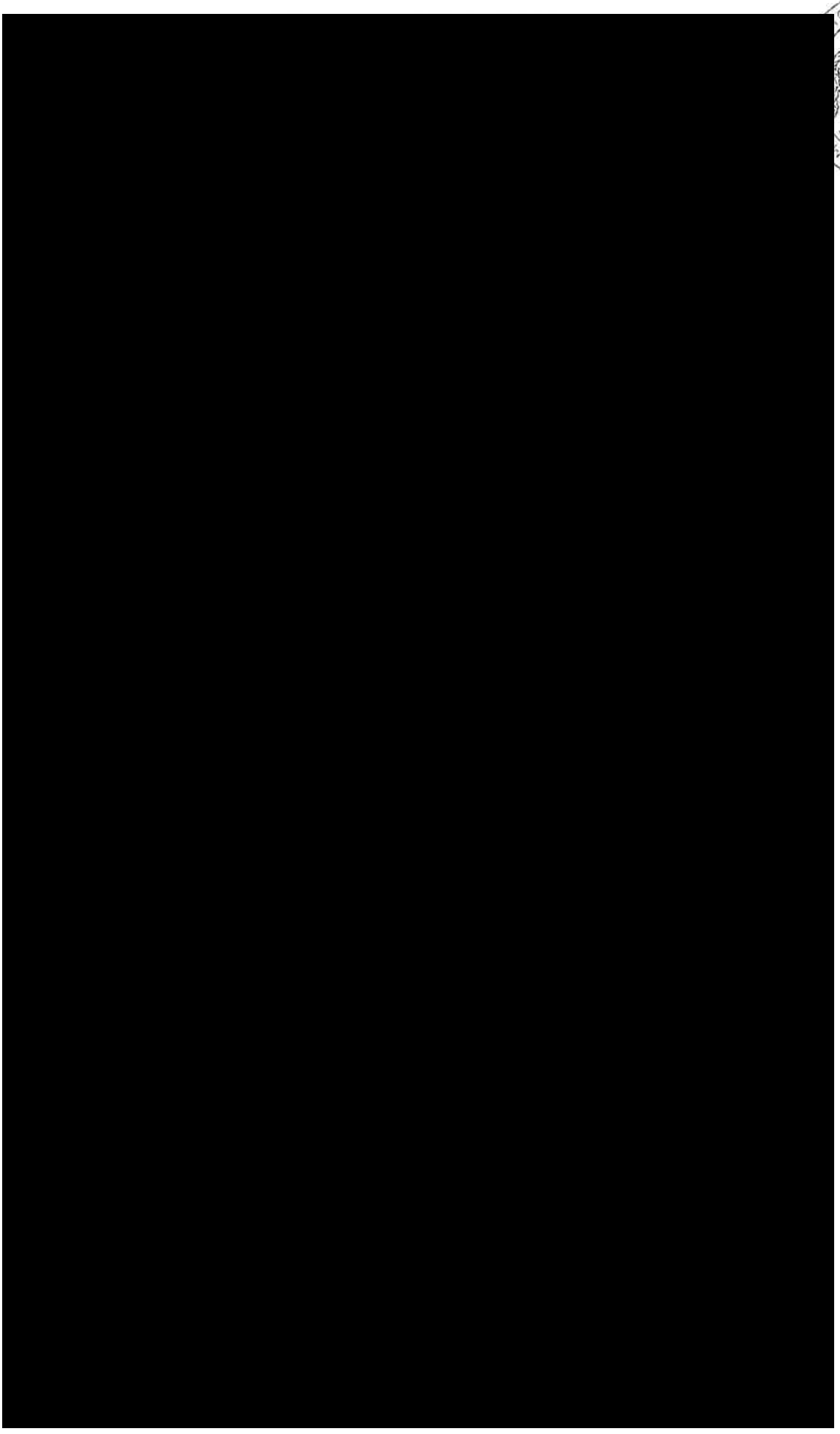
42) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla Assemblea dei soci ai quali, salva diversa delibera dell'Assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

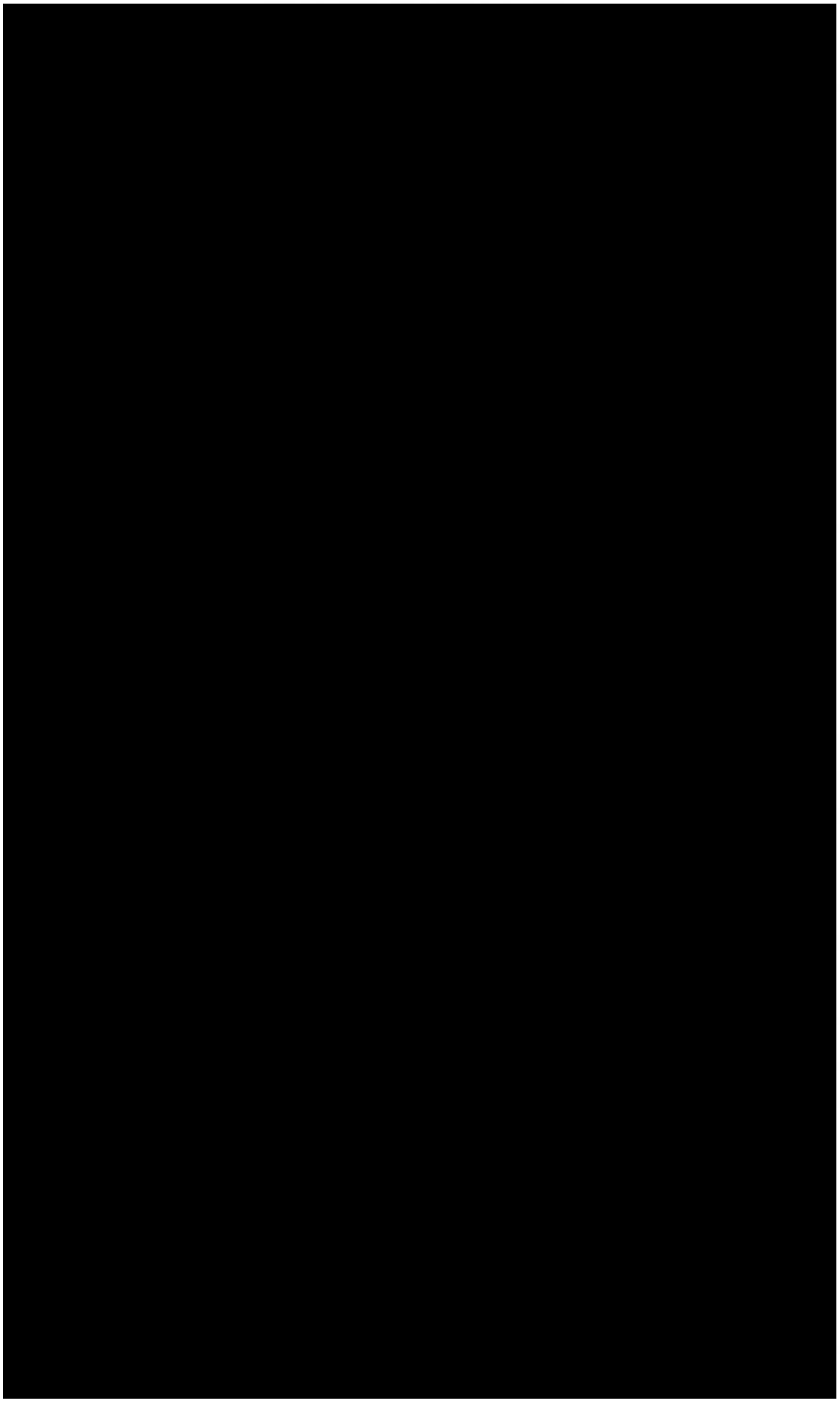
RINVIO

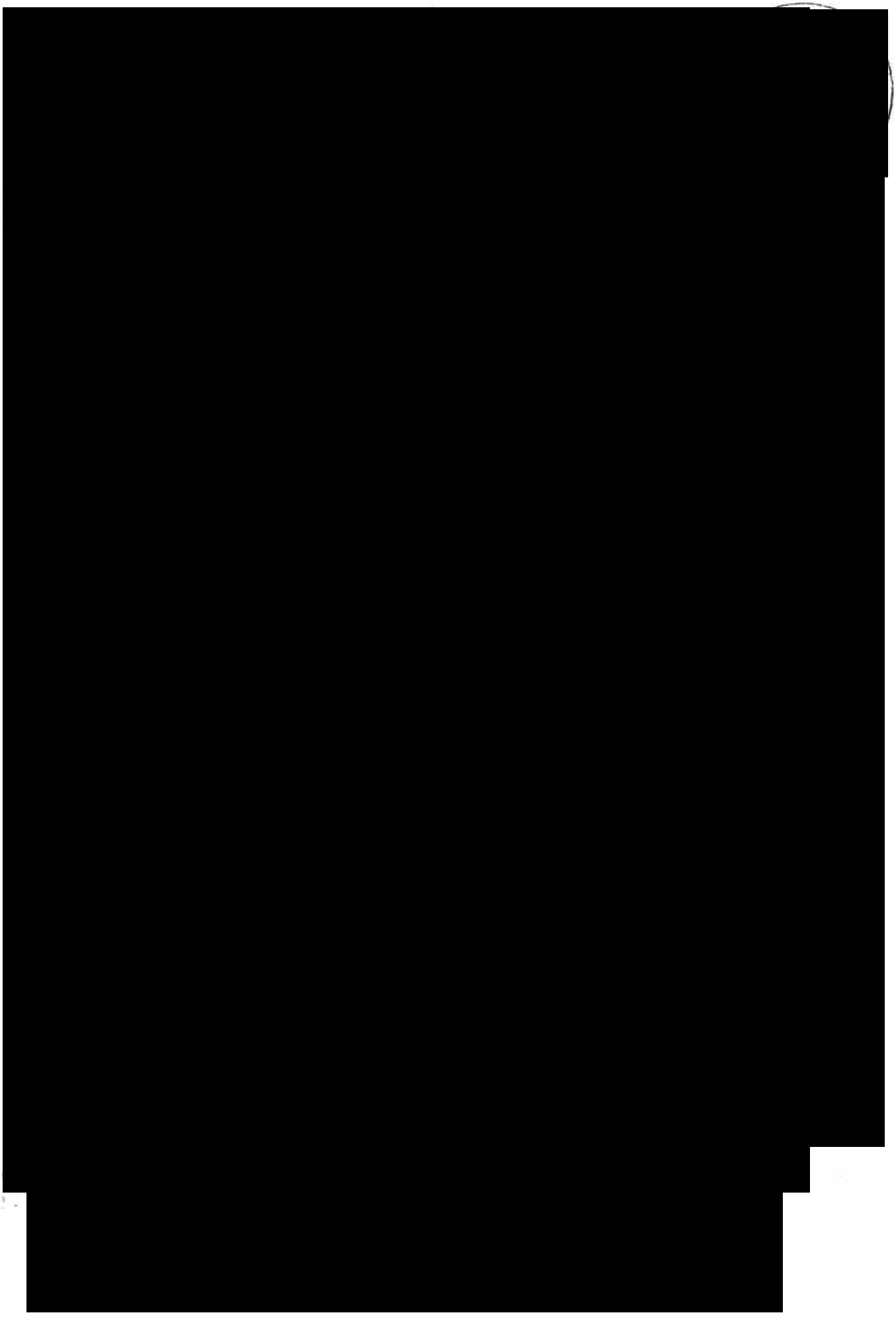
43) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni speciali in materia.
44) Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l’estromissione della fiduciaria ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione.
Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito

in legge 2 aprile 2007, n. 40, i comparenti dichiarano che la Società è da iscriversi nel Registro Imprese "senza immediato inizio dell'attività economica" e quindi mi consegnano la sola richiesta all'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione del codice fiscale e della partita IVA, dichiarando altresì che eventuali comunicazioni per l'INPS e l'INAIL saranno successivamente effettuate dal Legale Rappresentante pro-tempore della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile.
Dell'atto medesimo ho dato lettura, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai Comparenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano, lo sottoscrivono e, il Signor **SBARBARO Ferruccio Maria** lo firma in presenza fisica di me Notaio, mediante apposizione di firma grafometrica, mentre i Signori **LAUDIERO Niccolò** e **CAPOLINO Gabriele**, collegati a distanza attraverso la PNI, mediante apposizione di firma digitale, attestando io Notaio, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, atto da me Notaio sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza fisica e virtuale, con firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore diciotto.
Firmato con firma grafometrica da SBARBARO Ferruccio Maria
Firmato con firma digitale da LAUDIERO Niccolò, CAPOLINO Gabriele e da Vincenzo Papi - Notaio







REPERTORIO N. **9.103**

- ESTRATTO AUTENTICO -

Certifico io sottoscritto Dottor **VINCENZO PAPI,** Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che dal libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società:

- "EXCELLENCE EQUITY PARTNERS S.R.L.", con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 18093141002, R.E.A. RM - 1761032;

regolarmente bollato, tenuto e vidimato prima dell'uso da ME Notaio in data 7 maggio 2025, rep. n. 8.446, composto, detto libro, di 100 (cento) fogli formato A/4 intestati e numerati da 1 (uno) a 100 (cento) e precisamente dalle pagine 5, 6 e 7 ho estratto quanto precede.

Roma, 12 (dodici) settembre 2025 (duemilaventicinque)

F.to digitalmente Vincenzo Papi - Notaio



Repertorio n. 35181

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di settembre

(16.09.2025)

In Ventimiglia, nel mio studio in Via Repubblica n. 8

Avanti a me Dottor Lucia Serraino, Notaio in Ventimiglia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e San Remo, senza l'assistenza dei testimoni la cui presenza non viene richiesta né dalle parti né da me Notaio

SONO PRESENTI i signori:

- **LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO Inigo**, nato a Stoccolma (Svezia) il 16 gennaio 1971, imprenditore, residente in 20, Avenue Mareterra - MC98000 Monaco (Principato di Monaco), codice fiscale dichiarato LPZ NGI 71A16 Z132Q, il quale dichiara di essere cittadino spagnolo e

- **FRANCO Francesca Maria**, nata a Torino il 10 novembre 1972, agente immobiliare, residente in 20, Avenue Mareterra - MC98000 Monaco (Principato di Monaco), codice fiscale dichiarato FRN FNC 72S50 L219W, la quale dichiara di essere cittadina italiana.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei Comparenti, i quali, mi richiedono di ricevere quest'atto con il quale dichiarano di nominare e costituire come nominano e costituisco-

no loro procuratore speciale ed a quanto infra generale, il signor: ———————————————————

- **SBARBARO Ferruccio Maria**, nato a Roma il 4 dicembre 1980, residente in Via Stefano Jacini n. 41 e domiciliato in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 2, codice fiscale dichiarato SBR FRC 80T04 H501U; ———————————————————

——————————— affinché ———————————

in nome, vece, conto ed interesse di essa parte mandante intervenga, con facoltà di contrarre anche con sè stesso e con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 C.C., all'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata, di diritto italiano, da denominarsi **"EXEP SPV1 S.R.L."**, che avrà sede in Roma, con capitale sociale di euro 16.000,00 (sedicimila e zero centesimi) ed avente ad oggetto l'attività di investimento e di edilizia. ———————————

All'uopo il nominato procuratore resta pertanto autorizzato ad intervenire al predetto atto costitutivo di Società e così sottoscrivere, in comunione tra loro in parti uguali tra loro, una quota di categoria "B" pari al 62,50% (sessantadue virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, previo versamento del relativo capitale secondo le norme di legge vigenti, definire la denominazione, l'indirizzo della sede, l'oggetto sociale, nonché la durata, provvedere alla nomina delle cariche sociali, con facoltà di nominare sè stesso, determinandone la durata e l'eventuale relativo compenso, e con facoltà di nomi-

nare il rappresentante comune della quota nella persona del mandante Signor **LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO Inigo**, accettare le cariche che ad essi comparenti fossero conferite, emettere tutte le dichiarazioni previste dalla legge e connesse con le dette nomine, stabilire le norme sulle assemblee ordinarie e straordinarie, sul diritto di voto, sul recesso, sulla gestione sociale, la distribuzione degli utili, convenire clausole inerenti le quote nonché la loro commerciabilità, in definitiva approvare tutte le norme che saranno contenute nello Statuto Sociale della costituenda Società; fare quanto altro si renderà necessario per l'esatto adempimento del presente mandato. ———————————————————

Il tutto con le più ampie ed assolute facoltà, con promessa sin da ora di rato et valido, a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto. ———————

——————————————————— Del presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me Notaio, ho dato lettura, ai Comparenti che lo approvano e confermano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci e minuti quarantacinque (ore 10,45) ———————

Consta di un foglio per tre pagine fino a qui. ———————

Iñigo Lopez de la Osa Escribano

Luigi Accetta

SILVANO LUCIA DI MARIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art.22 comma 3 d.lgs. 7 marzo 2005 n.82)

Certifico io sottoscritto Dottor Lucia Serraino Notaio in Ventimiglia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e San Remo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico firmato a norma di Legge, da me conservato.

Ventimiglia, sedici settembre duemilaventicinque (16.09.2025)

Firmato digitalmente dal Notaio Lucia Serraino

Imposta di bollo assolta con la marca n.01250239286306

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO DI DOCUMENTO
REDATTO SU SUPPORTO INFORMATICO
(artt. 68-ter e 57-bis legge 16 febbraio 1913, n. 89

Certifico io sottoscritto, dott. Vincenzo PAPI, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che il presente documento è conforme all'originale digitalmente firmato mediante apposizione di firma la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema “Verificatore On Line” del Consiglio Nazionale del Notariato (https://vol.ca.notariato.it/it), ove risulta la vigenza (dal [COMP_PDF_FIRMA_DATA_RILASCIO] al [COMP_PDF_FIRMA_DATA_SCADENZA]) del certificato della firma digitale di [COMP_PDF_FIRMA_SUBJECT_NOME_SOGG] [COMP_PDF_FIRMA_SUBJECT_COGNOME_SOGG], rilasciata da "[COMP_PDF_FIRMA_ISSUER_ORGANO_CERT]".

Roma, 22 settembre 2025

Dott. Vincenzo PAPI